

# Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **12** dicembre 2010

## SOMMARIO

### Legislazione

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 novembre 2010

Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010

Informazioni sulla data di entrata in vigore dell'accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone.

Regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010

### Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-422/09, C-425/09 e C-426/09

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 2 dicembre 2010, procedimento C-334/09

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 dicembre 2010, procedimento C-225/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 dicembre 2010, procedimento C-108/09

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 dicembre 2010, procedimento C-439/08

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, procedimento C-568/08

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 dicembre 2010, procedimento C-421/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-300/09 e C-301/09

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2010, procedimento C-296/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2010, procedimento C-430/09

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2010, procedimento C-266/09

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 dicembre 2010, procedimento C-239/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2010, procedimento C-137/09

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-524/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-393/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-338/09

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-303/08

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-279/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-277/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-215/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-208/09


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-120/08

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010, procedimento C-118/09

### **Avvertenza:**

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>  
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>  
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) alla voce "Servizio novità"

*Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :*

FAX Ced 06 6883400  
[ced.cassazione@giustizia.it](mailto:ced.cassazione@giustizia.it)

Redazione:  
*Vincenzo Di Cerbo - coordinatore*  
*Maria Antonietta Di Placido - raccolta materiali*  
*Giovanni Nardelli - realizzazione grafica*

---

**D**ecisione di esecuzione del Consiglio, del 29 novembre 2010, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 318 del 4 dicembre 2010, pag. 45*

**D**irettiva **2010/88/UE** del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima.

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 326 del 10 dicembre 2010, pag. 1*

**R**egolamento (UE) n. **1177/2010** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334 del 17 dicembre 2010, pag. 1*

**D**irettiva **2010/75/UE** del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334 del 17 dicembre 2010, pag. 17*

**I**nformazioni sulla data di entrata in vigore dell'accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone.

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 343 del 29 dicembre 2010, pag. 1*

**R**egolamento (UE) n. **1257/2010** del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005.

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 343 del 29 dicembre 2010, pag. 5*

**R**egolamento (UE) n. **1259/2010** del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 343 del 29 dicembre 2010, pag. 10*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

2 dicembre 2010

«Artt. 39 CE e 43 CE – Direttiva 89/48/CE – Riconoscimento di diplomi – Nozione di “esperienza professionale”»

Nei procedimenti riuniti **C-422/09**, **C-425/09** e **C-426/09**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) con decisioni 12 maggio 2009, pervenute alla Corte il 28 ottobre 2009, nei procedimenti Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09) contro Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

LA CORTE  
dichiara

*Un'autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta, in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.*

**O**RDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

2 dicembre 2010

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni – Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro – Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro – Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato

**membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare – Presupposti – Interpretazione della nozione di “comportamento successivo all'ottenimento della nuova patente di guida”»**

Nel procedimento **C-334/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Meiningen (Germania) con decisione 12 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 24 agosto 2009, nella causa Frank Scheffler contro Landkreis Wartburgkreis

LA CORTE  
dichiara

*Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/103/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro – avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare – rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell'esistenza di una perizia in merito all'idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell'interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell'interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

2 dicembre 2010

«Norme dell'Unione relative all'esercizio della professione di avvocato – Direttiva 98/5/CE – Art. 8 – Prevenzione dei conflitti d'interessi – Normativa nazionale che vieta l'esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo

**parziale – Cancellazione dell'iscrizione all'albo degli Avvocati»**

Nel procedimento **C-225/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Cortona con ordinanza 23 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2009, nella causa Edyta Joanna Jakubowska contro Alessandro Maneggia

LA CORTE  
dichiara

1) *Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l'esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell'apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall'albo degli Avvocati.*

2) *L'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un'associazione o società di avvocati oppure un'impresa pubblica o privata, restrizioni all'esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
2 dicembre 2010

**«Libera circolazione delle merci – Sanità pubblica – Commercializzazione delle lenti a contatto via Internet – Normativa nazionale che autorizza la vendita di lenti a contatto nei soli negozi specializzati in dispositivi medici – Direttiva 2000/31/CE – Società dell'informazione – Commercio elettronico»**

Nel procedimento **C-108/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla

Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Baranya megyei bíróság (Ungheria), con decisione 10 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2009, nella causa

Ker-Optika bt contro ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet

LA CORTE  
dichiara

*Le norme nazionali relative alla commercializzazione di lenti a contatto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), nei limiti in cui riguardano l'atto di vendita via Internet di siffatte lenti. Per contro, le norme nazionali concernenti la consegna di dette lenti non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.*

*Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE nonché la direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che autorizzi la commercializzazione di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)  
7 dicembre 2010

**«Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 15, nn. 1, lett. c), e 3 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Contratto di viaggio in nave mercantile – Nozione di “viaggio tutto compreso” – Contratto di soggiorno in albergo – Presentazione del viaggio e dell'albergo su un sito Internet – Nozione di attività “diretta verso” lo Stato membro o il consumatore presso il proprio domicilio – Criteri – Accessibilità del sito Internet»**

Nei procedimenti riuniti **C-585/08** e **C-144/09**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale, proposte a norma degli artt. 68 e 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), rispettivamente, con decisioni 6 novembre 2008 e 26 marzo 2009, pervenute alla Corte,

rispettivamente, il 24 dicembre 2008 e il 24 aprile 2009, nei procedimenti Peter Pammer contro Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (procedimento C-585/08), e Hotel Alpenhof GesmbH contro Oliver Heller (procedimento C-144/09)

LA CORTE  
dichiara

1) *Un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile, come quello oggetto della causa principale nel procedimento C-585/08, costituisce un contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.*

2) *Al fine di stabilire se l'attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall'attività complessiva del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.*

*I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.*

*Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è*

*insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.*

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 dicembre 2010

**«Politica della concorrenza – Procedimento nazionale – Intervento delle autorità nazionali garanti della concorrenza in procedimenti giudiziari – Autorità nazionale garante della concorrenza di natura mista, avente carattere giudiziario e amministrativo – Ricorso contro la decisione di un'autorità del genere – Regolamento (CE) n. 1/2003»**

Nel procedimento **C-439/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione 30 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2008, nella causa

Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerders (VEBIC) VZW, Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

LA CORTE  
dichiara

*L'art. 35 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che non accorda ad un'autorità nazionale garante della concorrenza la facoltà di partecipare, in quanto parte convenuta, ad un procedimento giudiziario rivolto contro la decisione emanante da detta autorità. Spetta alle autorità nazionali garanti della concorrenza ponderare la necessità e l'utilità del loro intervento per l'efficace applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione. Tuttavia, la non comparizione sistematica dell'autorità nazionale garante della concorrenza in detti procedimenti giudiziari compromette l'effetto utile degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE.*

*In mancanza di regolamentazione dell'Unione, gli Stati membri restano competenti, conformemente al principio dell'autonomia procedurale, a designare l'organo o gli organi*

*appartenenti all'autorità nazionale garante della concorrenza che dispongono della facoltà di partecipare, in quanto parte convenuta, ad un procedimento, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale, rivolto contro la decisione che promana da detta autorità, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali e la piena effettività del diritto della concorrenza dell'Unione.*

## SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 dicembre 2010

**«Appalti pubblici – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Legislazione nazionale che consente al giudice, in un procedimento sommario, di autorizzare una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico che il giudice di merito può successivamente dichiarare contraria al diritto dell'Unione – Compatibilità con la direttiva – Concessione del risarcimento danni agli offerenti lesi – Presupposti»**

Nel procedimento **C-568/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Rechtbank Assen (Paesi Bassi), con decisione 17 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2008, nella causa

Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, Van Spijker Infrabouw BV, De Jonge Konstruktie BV contro Provincie Drenthe

LA CORTE  
dichiara

1) *Gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, non ostano a un sistema nel quale, per ottenere una decisione giurisdizionale in tempi brevi, è disponibile un unico procedimento, caratterizzato dal fatto che esso mira ad ottenere rapidamente un ordine del giudice, che non esiste un diritto allo scambio di conclusioni tra avvocati, che di norma si producono solo prove*

*scritte, che non trovano applicazione le norme di legge sulla prova e che la decisione non determina l'accertamento definitivo dei rapporti giuridici, né fa parte di un processo decisionale che si conclude con una pronuncia idonea a passare in giudicato.*

2) *La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice dei provvedimenti d'urgenza, per adottare un provvedimento provvisorio, proceda a un'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che, successivamente, il giudice di merito qualifica come errata.*

3) *Riguardo alla responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili, ai soggetti lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento se la norma di diritto dell'Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito. In assenza di disposizioni di diritto dell'Unione in tale ambito, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, una volta soddisfatte tali condizioni, stabilire i criteri sulla base dei quali il danno derivante dalla violazione del diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione di appalti pubblici deve essere accertato e valutato, purché siano osservati i principi di equivalenza e di effettività.*

## SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 dicembre 2010

**«Artt. 28 CE e 30 CE – Normativa nazionale che vieta l'importazione di prodotti del sangue provenienti da donazioni non interamente gratuite»**

Nel procedimento **C-421/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), con decisione 19 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2009, nella causa

Humanplasma GmbH contro Repubblica d'Austria

LA CORTE  
dichiara

L'art. 28 CE, letto in combinato disposto con l'art. 30 CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l'importazione di sangue o di componenti del sangue provenienti da un altro Stato membro sia lecita soltanto a condizione che – così come prescritto anche per i prodotti nazionali – le donazioni di sangue alla base di tali prodotti siano state effettuate non solo senza corresponsione di una remunerazione ai donatori, ma anche senza riconoscimento a costoro di un rimborso delle spese da essi sostenute per effettuare le donazioni stesse.

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
9 dicembre 2010

**«Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione dei lavoratori – Regola di “standstill” contenuta all’art. 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni all’accesso al mercato del lavoro»**

Nei procedimenti riuniti **C-300/09** e **C-301/09**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisioni 24 luglio 2009, pervenute in cancelleria il 30 luglio 2009, nelle cause Staatssecretaris van Justitie contro F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09)

LA CORTE  
dichiara

*In circostanze come quelle delle cause principali, riguardanti una disposizione nazionale relativa al rilascio di un permesso di soggiorno da parte di lavoratori turchi, l’art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio d’associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di detto articolo, un inasprimento di una disposizione adottata successivamente al 1° dicembre 1980, la quale prevedeva un ammorbidimento della disposizione vigente il 1° dicembre 1980, anche quando tale inasprimento non aggrava le condizioni per ottenere detto permesso rispetto a quelle risultanti dalla disposizione vigente il 1° dicembre 1980, il che è compito del giudice nazionale verificare.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
9 dicembre 2010

**«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Art. 13, n. 2, lett. d) – Nozione di “personale assimilato” agli impiegati pubblici – Contratto di lavoro concluso con una pubblica amministrazione»**

Nel procedimento **C-296/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisione 25 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2009, nella causa Vlaamse Gemeenschap contro Maurits Baesen

LA CORTE  
dichiara

*Il significato di «impiegati pubblici» e di «personale assimilato» ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, viene determinato unicamente in base ai dati del diritto nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione datrice di lavoro e una persona nella situazione del resistente nella causa principale, che in uno Stato membro rientra, in parte, nel regime previdenziale degli impiegati pubblici e, in parte, in quello dei lavoratori subordinati, può trovarsi quindi assoggettata, conformemente a quanto prescritto dall’art. 13, n. 2, lett. d), di predetto regolamento, unicamente alla normativa dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione presso la quale è occupata.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
16 dicembre 2010

**«Sesta direttiva IVA – Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma – Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno dell’Unione – Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo a**



**un'unica spedizione o a un solo trasporto intracomunitario»**

Nel procedimento **C-430/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 9 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 2 novembre 2009, nella causa Euro Tyre Holding BV contro Staatssecretaris van Financiën

LA CORTE  
dichiara

*Quando un bene forma oggetto di due cessioni successive tra diversi soggetti passivi che agiscono in quanto tali, ma di un solo trasporto intracomunitario, la determinazione dell'operazione cui deve essere imputato tale trasporto, vale a dire la prima o la seconda cessione – rientrando tale operazione, pertanto, nell'ambito della nozione di cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, in combinato disposto con gli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, e 28 ter, parte A, n. 1, della stessa direttiva –, deve essere effettuata alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire quale di queste due cessioni soddisfi la totalità delle condizioni relative ad una cessione intracomunitaria.*

*In circostanze come quelle controverse nella causa principale, nelle quali il primo acquirente, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario sul territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesta il suo intento di trasportare tale bene in un altro Stato membro e si presenta con il suo numero di partita IVA attribuito da quest'ultimo Stato, il trasporto intracomunitario dovrebbe essere imputato alla prima cessione, a condizione che il diritto di disporre del bene come un proprietario sia stato trasferito al secondo acquirente nello Stato membro di destinazione del trasporto intracomunitario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nell'ambito della causa di cui è investito.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
16 dicembre 2010

**«Ambiente – Prodotti fitosanitari – Direttiva 91/414/CEE – Accesso del pubblico all'informazione – Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE – Applicazione nel tempo – Nozione di “informazione ambientale” – Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali»**

Nel procedimento **C-266/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 29 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2009, nella causa Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co. contro College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bayer CropScience BV, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie

LA CORTE  
dichiara

- 1) *La nozione di «informazione ambientale» di cui all'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l'informazione prodotta nell'ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande.*
- 2) *Fatto salvo il caso in cui una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale non rientri in quelle elencate all'art. 14, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le disposizioni del primo comma di detto articolo 14 devono essere interpretate nel senso che esse possono applicarsi solo a condizione che non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4.*
- 3) *L'art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un'informazione ambientale e dell'interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora*

*il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)  
16 dicembre 2010

**«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania per l'acquisto di terreni – Programma di privatizzazione di terreni e di ristrutturazione dell'agricoltura nei nuovi Länder tedeschi»**

Nel procedimento **C-239/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Berlino (Germania), con decisione 18 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 1° luglio 2009, nella causa Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG contro BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

LA CORTE  
dichiara

*L'art. 87 CE va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda metodi di calcolo per la determinazione del valore di terreni a uso agricolo e silvicolo messi in vendita da pubbliche autorità nel contesto di un piano di privatizzazione, come quelli previsti dall'art. 5, n. 1, del regolamento 20 dicembre 1995 sull'acquisizione di terreni (Flächenerwerbsverordnung), purché detti metodi prevedano l'attualizzazione dei prezzi in caso di forti aumenti, in modo tale che il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente si avvicini il più possibile al valore commerciale di tali terreni.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
16 dicembre 2010

**«Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione delle merci – Principio di non**

**discriminazione – Provvedimento di un'autorità pubblica locale che riserva l'accesso ai coffeeshop ai residenti olandesi – Commercializzazione di droghe dette “leggere” – Commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti – Obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e i disturbi da esso provocati – Ordine pubblico – Tutela della sanità pubblica – Coerenza – Proporzionalità»**

Nel procedimento **C-137/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione 8 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2009, nella causa Marc Michel Josemans contro Burgemeester van Maastricht

LA CORTE  
dichiara

- 1) *Nell'ambito della sua attività consistente nella commercializzazione di stupefacenti non rientranti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell'uso per scopi medici o scientifici, un gestore di coffeeshop non può avvalersi degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE ovvero 49 CE per opporsi a una regolamentazione comunale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta l'ammissione di persone non residenti nei Paesi Bassi a tali locali. Riguardo all'attività consistente nella commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti in tali medesimi locali, gli artt. 49 CE e segg. possono essere utilmente invocati da un tale gestore.*
- 2) *L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una regolamentazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rappresenta una limitazione alla libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato CE. Tale limitazione è tuttavia giustificata dall'obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale – Direttiva 2003/87/CE – Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra –**

**Regolamento (CE) n. 2216/2004 – Sistema standardizzato e sicuro di registri – Accesso ai dati relativi alle operazioni in materia di quote di emissioni di gas a effetto serra – Diniego di comunicazione – Amministratore centrale – Amministratori dei registri nazionali – Riservatezza dei dati contenuti nei registri – Deroghe»**

Nel procedimento **C-524/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal tribunal administratif de Paris (Francia), con decisione 6 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2009, nella causa  
Ville de Lyon contro Caisse des dépôts et consignations

LA CORTE  
dichiara

1) *La richiesta di comunicazione di informazioni relative ad operazioni, come quelle oggetto della causa principale, riguardanti i nominativi dei titolari dei conti di provenienza e di destinazione di trasferimenti di quote di emissioni, le quote o unità di Kyoto oggetto di tali operazioni nonché la data e l'ora delle operazioni medesime, ricade esclusivamente nella sfera delle specifiche regole di comunicazione al pubblico e di riservatezza contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE, nel testo risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, nonché di quelle contenute nel regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

2) *Informazioni relative ad operazioni come quelle richieste nella causa principale da un ente pubblico territoriale che intenda rinegoziare una concessione di servizio pubblico, costituiscono informazioni riservate ai sensi del regolamento n. 2216/2004 e, a termini degli artt. 9 e 10 del regolamento medesimo, nel combinato disposto con i punti 11 e 12 dell'allegato XVI al regolamento stesso, tali informazioni, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, sono liberamente consultabili dal pubblico unicamente nell'area pubblica del sito Internet del catalogo indipendente comunitario delle operazioni a decorrere dal 15 gennaio del quinto anno (X + 5) successivo all'anno (X) di effettuazione delle operazioni relative ai trasferimenti di quote di emissioni.*

3) *Se è pur vero che, ai fini dell'attuazione del regolamento n. 2216/2004, l'amministratore centrale*

*dispone di competenza esclusiva per procedere alla comunicazione al pubblico delle informazioni menzionate al punto 12 dell'allegato XVI del detto regolamento, spetta tuttavia all'amministratore del registro nazionale, a fronte di una richiesta riguardante la comunicazione di tali informazioni relative ad operazioni, respingere egli stesso la richiesta, considerato che, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, detto amministratore è tenuto a garantire la riservatezza di tali informazioni, fintantoché esse non siano legalmente divulgabili al pubblico da parte dell'amministratore centrale.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione – Applicazione dell'accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma – Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un'indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro – Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all'indennità per anzianità di servizio»**

Nei procedimenti riuniti **C-444/09** e **C-456/09**, aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de A Coruña (Spagna) e dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Pontevedra (Spagna) con decisioni 30 ottobre e 12 novembre 2009, pervenute in cancelleria rispettivamente il 16 e il 23 novembre 2009, nella causa

Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09) contro Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia

LA CORTE  
dichiara

1) *Un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia, come la ricorrente nella causa*

principale, rientra nell'ambito di applicazione soggettivo della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e di quello dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato di tale direttiva.

2) Un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro.

3) La mera circostanza che una disposizione nazionale quale l'art. 25, n. 2, della legge 12 aprile 2007, n. 7/2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude che tale disposizione possa essere considerata una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva.

4) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell'entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.

5) Nonostante l'esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che, pur riconoscendo il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, esclude tuttavia l'applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l'obbligo, in forza del diritto dell'Unione, e nel caso di una disposizione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto al versamento delle indennità un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Proprietà intellettuale – Direttiva 91/250/CEE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Nozione di “qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore” – Inclusione o meno dell’interfaccia utente grafica di un programma – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica – Comunicazione di un’opera al pubblico»**

Nel procedimento **C-393/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca), con decisione 16 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 2009, nella causa

Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany contro Ministerstvo kultury

LA CORTE  
dichiara

1) L'interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e non può fruire della tutela mediante diritto d'autore sui programmi per elaboratore in virtù di detta direttiva. Nondimeno, essa può godere della tutela mediante diritto d'autore in quanto opera, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del suo autore.

2) La radiodiffusione televisiva di un'interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico di un'opera tutelata dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Regole di concorrenza – Trasporti di cabotaggio – Trasporti nazionali di persone effettuati con autobus di linea – Domanda di esercizio di una linea – Concessione – Autorizzazione – Presupposti – Sede o stabilimento permanente sul territorio nazionale – Diminuzione delle entrate tale da compromettere la redditività dell'esercizio di una linea già concessa»**

Nel procedimento **C-338/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria), con decisione 29 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 24 agosto 2009, nella causa  
Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH contro  
Landeshauptmann von Wien

LA CORTE  
dichiara

1) *L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che, ai fini della concessione di un'autorizzazione all'esercizio di una linea urbana di trasporto pubblico di persone mediante autobus che serve regolarmente talune fermate determinate, secondo un orario prestabilito, impone che gli operatori economici richiedenti, stabiliti in altri Stati membri, dispongano di una sede o di un altro stabilimento sul territorio di tale Stato membro ancor prima che sia loro concessa l'autorizzazione all'esercizio di tale linea. Per contro, l'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda un requisito di stabilimento, qualora tale requisito sia imposto dopo la concessione di tale autorizzazione e prima che il richiedente avvii l'esercizio della linea stessa.*

2) *L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede il diniego di un'autorizzazione ai fini dell'esercizio di una linea d'autobus a scopi turistici in ragione della diminuzione della redditività di un'impresa concorrente, titolare di un'autorizzazione d'esercizio riguardante una linea totalmente o parzialmente identica a quella richiesta, e ciò sulla base delle mere affermazioni di tale impresa concorrente.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Accordo di associazione CEE-Turchia – Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest'ultima per oltre cinque anni – Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio – Condanna dell'interessato per violenze esercitate contro l'ex moglie – Abuso di diritto»**

Nel procedimento **C-303/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 24 aprile 2008, pervenuta in cancelleria l'8 luglio 2008, nella causa  
Land Baden-Württemberg contro Metin Bozkurt,  
Vertreter des Bundesinteresses beim  
Bundesverwaltungsgericht

LA CORTE  
dichiara

1) *L'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, quale il ricorrente nella causa principale, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all'acquisizione di questi ultimi.*

2) *Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco, come il ricorrente nella causa principale, si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, anche qualora l'interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell'ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale.*

*Per contro, l'art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale,*

reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga nella causa principale.

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione – Diritto di ricorso a un giudice – Gratuito patrocinio – Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un "interesse generale"»**

Nel procedimento **C-279/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Kammergericht (Germania), con decisione 30 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2009, nella causa DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland

LA CORTE  
dichiara

*Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l'aiuto concesso in sua applicazione possa comprendere, segnatamente, l'esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l'assistenza legale.*

*Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.*

*In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell'oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest'ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l'entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell'ostacolo all'accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.*

*Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Sesta direttiva IVA – Diritto alla detrazione – Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing – Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri – Divieto di pratiche abusive»**

Nel procedimento **C-277/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Session (Scozia) (First Division, Inner House) (Regno Unito) con decisione 10 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2009, nella causa The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contro RBS Deutschland Holdings GmbH

LA CORTE  
dichiara

1) *In presenza di un contesto di fatto come quello della causa principale, l'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro.*

2) *Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui un'impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite la propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di leasing su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare*

*l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sancito dall'art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388.*

*suddetta direttiva applicabili ai servizi rientranti nell'allegato II B di quest'ultima.*

## SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 dicembre 2010

**«Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Contratto misto – Contratto concluso tra un'amministrazione aggiudicatrice ed una società privata indipendente da quest'ultima – Costituzione, a quote pari, di un'impresa comune che fornisce servizi sanitari – Impegno dei partecipanti ad acquistare presso l'impresa comune, per un periodo transitorio di quattro anni, i servizi sanitari di cui devono far beneficiare i loro dipendenti»**

Nel procedimento **C-215/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Markkinaoikeus (Finlandia) con decisione 12 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2009, nella causa Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, contro Oulun kaupunki

LA CORTE  
dichiara

*La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel senso che, quando un'amministrazione aggiudicatrice conclude con una società privata da essa indipendente un contratto che prevede la costituzione di un'impresa comune, sotto forma di società per azioni, il cui oggetto è la fornitura di servizi sanitari e di preservazione del benessere nel luogo di lavoro, l'attribuzione da parte della suddetta amministrazione aggiudicatrice dell'appalto relativo ai servizi destinati ai suoi dipendenti, di un valore che supera la soglia prevista dalla direttiva in parola, e scindibile dal contratto costitutivo di tale società, deve avere luogo nell'osservanza delle disposizioni della*

## SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 dicembre 2010

**«Cittadinanza europea – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l'abolizione della nobiltà in quest'ultimo – Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato membro, nel quale essa risiede – Titolo di nobiltà e particella nobiliare facenti parte del cognome – Iscrizione nel registro dello stato civile da parte delle autorità del primo Stato membro – Rettifica d'ufficio di tale iscrizione – Soppressione del titolo e della particella nobiliari»**

Nel procedimento **C-208/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 18 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2009, nella causa

Ilonka Sayn-Wittgenstein contro Landeshauptmann von Wien

LA CORTE  
dichiara

*L'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità di uno Stato membro possano, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro – dove il predetto risiede – al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale cognome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, qualora le misure adottate in tale contesto dalle citate autorità siano giustificate da motivi attinenti all'ordine pubblico, vale a dire siano necessarie per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire e siano proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Riinvio pregiudiziale – Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 – Applicazione nel tempo – Art. 14 – Registrazione secondo la procedura semplificata – Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette»**

Nel procedimento **C-120/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 20 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2008, nella causa  
Bavaria NV contro Bayerischer Brauerbund eV

LA CORTE  
dichiara

*L'art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è applicabile per disciplinare il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale indicazione geografica protetta secondo la procedura semplificata di cui all'art. 17 di tale regolamento e un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento n. 2081/92. La data dell'entrata in vigore della registrazione di tale denominazione rappresenta la data di riferimento ai fini del citato art. 14, n. 1.*

**S**ENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
22 dicembre 2010

**«Nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell'art. 234 CE – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 89/48/CEE – Avvocato – Iscrizione all'albo dell'ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato»**

Nel procedimento **C-118/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria), con decisione 16 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2009, nella causa promossa da  
Robert Koller

LA CORTE  
dichiara

- 1) *Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.*
- 2) *La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l'autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.*







---

**Corte Suprema di Cassazione**  
Centro Elettronico di Documentazione  
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour  
00193 - Roma